

*Circolare per i Clienti di studio*

**N. 6 del 10/02/2022**

**Lavoratori over 50 e super green pass sul lavoro: quali controlli dal 15 febbraio**

Come ormai noto a tutti, a partire

**dal 15 febbraio 2022**

**tutti i lavoratori ultracinquantenni per accedere ai luoghi di lavoro  
dovranno avere ed esibire il Green pass rafforzato**

che si ottiene soltanto con la vaccinazione (ciclo primario o con dose di richiamo) o con il certificato di guarigione dal contagio da Covid-19. Non sarà più possibile, per questa tipologia di lavoratori, l'accesso ai luoghi di lavoro, con l'esibizione di un Green pass rilasciato per l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. La disposizione resterà operativa sino al 15 giugno 2022.

L'azione di controllo da parte del datore di lavoro non potrà pertanto limitarsi alla verifica della sua validità ma per i lavoratori over 50 occorrerà constatare che il suo rilascio è avvenuto in conseguenza della vaccinazione o della guarigione (e anche l'app Verifica C19 è stata appositamente implementata per consentire il diverso controllo a seconda del tipo di lavoratore).

I lavoratori privi della certificazione verde rinforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il giugno 2022.

In caso di esenzione medica dall'obbligo vaccinale il lavoratore over50 potrà essere adibito a mansioni anche diverse, in modo da ridurre il rischio da contagio.

Si sottolinea con l'occasione che:

- a) accanto alla comunicazione aziendale sugli obblighi previsti dalla normativa (che si ritiene la maggior parte di Voi abbia già fatto) un altro testo utile che l'azienda potrebbe adottare è la comunicazione anticipata dell'eventuale assenza per mancanza di Green pass, accompagnata dall'illustrazione sintetica delle esigenze organizzative (es. pianificazione dei turni di lavoro) che legittimano il datore di lavoro a chiedere in anticipo informazioni sulla presenza in azienda;
- b) i dipendenti possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19, il quale la conserva fino alla data di scadenza ma che avrà comunque l'obbligo di effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoro in servizio;
- c) Nessuna verifica del Green pass è stata prescritta in caso di effettuazione della prestazione da remoto (lavoro agile).

Nel ricordare l'ultimo provvedimento in ordine di tempo ([D.L. N. 5 del 4.2.2022](#)) introduce la validità illimitata per il Green pass rafforzato si rimanda alla lettura della nostra precedente circolare nr. 8/2021 per maggiori dettagli sugli obblighi datoriali in materia di Green pass.

Buona giornata e buon lavoro,

Dr. Leonardo Zambello